

n. R.G. 18307/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Alessia Busato	Presidente
Elisabetta Arrigoni	Giudice
Mauroernesto Macca	Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. **18307** del ruolo generale del contenzioso ordinario civile del Tribunale di Brescia per l'anno **2018** promosso

da

██████████, cf: ██████████ nato in Pakistan il ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Pernechele, presso il cui studio ha eletto domicilio.

ricorrente

contro

Ministero dell'interno contumace

resistente

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

*

Oggetto: ricorso ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008

§§§

§. 1 – Con ricorso ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008 il ricorrente presentava opposizione avverso il decreto di inammissibilità pronunciato e notificato in data 21.11.2018 dal Questore della Provincia di Brescia, dell'istanza reiterata di protezione internazionale depositata da esso medesimo in data 13/11/2018 chiedendo:

in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato, stante la fondatezza del ricorso e la sussistenza di un fumus boni iuris e di un periculum in mora in caso di rimpatrio, stante il fondato rischio di subire un trattamento inumano e degradante e una grave violazione, ingiustificata, del proprio diritto alla vita privata;

nel merito, in via principale il riconoscimento, in capo al ricorrente, della protezione sussidiaria ex art. 14 del D.lgs. 251/2007 e, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 29 bis d. lgs. n. 25/2008,



nella parte in cui non prevede l'esame preliminare in merito all'ammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale, per violazione dell'art. 40 della Direttiva 2013/32/UE, come richiamato dall'art. 117, comma 1 Cost;

in via ulteriormente subordinata il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 19, co. 1.1. del d.lgs. n.286/98 o comunque il rilascio di un permesso di soggiorno, stante l'art. 3 CEDU e l'art. 8 CEDU.

Riferiva parte ricorrente di aver presentato una prima richiesta di protezione internazionale avanti la Commissione Territoriale di Gorizia, rigettata tuttavia con decisione del 12.10.2016, la quale era poi confermata dal Tribunale di Trieste e dalla Corte di Appello di Trieste con provvedimenti rispettivamente del 26.05.2017 e del 16.01.2018 che concludevano per un giudizio complessivo di inattendibilità di esso richiedente.

Proseguiva il ricorrente riferendo che in data 13.11.2018 aveva depositato, presso la Questura di Brescia, istanza reiterata di Protezione internazionale sulla base di nuovi elementi, ma che il Questore di Brescia in data 21.11.2018 aveva dichiarato inammissibile l'istanza sul presupposto che il richiedente "non è [era stato] in grado di produrre nuova documentazione" e che la domanda era stata presentata "nell'esecuzione di un provvedimento che comporterebbe l'imminente allontanamento dello straniero dal territorio nazionale", sennonché, secondo parte ricorrente, il provvedimento di allontanamento riportava la stessa data del 21.11.2018, ovvero quella in cui il richiedente si era presentato presso gli uffici della Questura.

§. 2 – Si costituiva l'amministrazione contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente.

Parte convenuta deduceva che nel caso in esame, il ricorrente, non impugnando il provvedimento della Corte d'Appello di Trieste aveva dimostrato evidente disinteresse ed inoltre, ben avrebbe potuto presentare reiterata domanda, entro il termine dei sei mesi di sostanziale inespellibilità.

E ancora, secondo parte convenuta, con il proposto ricorso, volto a censurare il provvedimento impugnato, parte ricorrente non aveva apportato alcun nuovo elemento, ovvero fatti accaduti successivamente alla scadenza dei termini previsti per il ricorso, o nel periodo temporale intercorso tra detta scadenza e la presentazione presso l'Ufficio di Polizia, limitandosi a richiedere nuovo esame dell'istanza, il cui esito, a fronte di mera reiterazione di circostanze già note e compiutamente esaminate dall'Autorità Giudiziaria, non avrebbe potuto essere di contenuto diverso rispetto alle determinazioni da essa assunte.

*

§. 3 – Il ricorso deve essere accolto, seppure in parte, per i motivi di cui in appresso.

Il provvedimento di inammissibilità dell'amministrazione si fonda su due motivazioni, le quali sono tuttavia infondate, in particolare la pendenza di un procedimento di allontanamento/espulsione e la mancata produzione di nuova documentazione a supporto della domanda reiterata di protezione internazionale.

1) Quanto al primo motivo deve osservarsi che al momento della presentazione dell'istanza reiterata di protezione internazionale del ricorrente, a mezzo pec del

difensore datata 13/11/2018 (cfr. doc. 2e 3 parte ricorrente), non pendeva la fase di esecuzione di un provvedimento che ne avrebbe comportato l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, atteso che il provvedimento di inammissibilità ed il provvedimento di allontanamento, sono stati emessi il 21/11/2018. L'utilizzo dell'espressione "fase di esecuzione di un provvedimento ... [di]allontanamento" è con ogni evidenza da intendersi riferito ad un momento successivo alla pronuncia di un provvedimento di allontanamento/espulsione. Una condizione cioè, non ancora verificatasi alla data del 13/11/2018. Né, a fronte di una norma dal così chiaro tenore letterale, è possibile sostenere l'inammissibilità dell'istanza reiterata per il solo fatto che il richiedente non avesse presentato ricorso in Cassazione o che comunque l'efficacia esecutiva del diniego della Commissione non fosse stata sospesa.

2) Quanto al secondo motivo, deve osservarsi che nell'istanza reiterata parte ricorrente aveva prodotto documentazione relativa all'attività lavorativa svolta o comunque si era offerta di produrla. Nuovi elementi che peraltro l'amministrazione o non avrebbe dovuto esaminare se – come sembrerebbe visto il dispositivo del provvedimento – riteneva di fare applicazione del solo art. 29 bis d.lgs. n. 25/2008, oppure avrebbe dovuto trasmettere alla Commissione territoriale, ai sensi del precedente art. 29 d.lgs. n. 25/2008 se riteneva superabile la valutazione di inammissibilità ex art. 29 bis d.lgs. cit.

Da ultimo merita osservare che nel caso di specie non risulta applicabile l'art. 7, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 25/2008, come richiamato nel dispositivo del provvedimento di inammissibilità del Questore, atteso che tale disposizione si riferisce ad ulteriori istanze di protezione internazionale dopo il deposito di una prima domanda reiterata.

Conseguentemente il provvedimento del Questore deve essere disapplicato e deve essere accertato il diritto del ricorrente di poter presentare istanza reiterata di protezione internazionale che dovrà pertanto essere esaminata nel merito.

Al contrario, non risulta possibile procedere all'esame diretto delle domande di protezione internazionale, atteso che, per legge, la cognizione del Tribunale al riguardo deve intervenire successivamente all'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Ogni altra questione rimane assorbita.

Stante la novità della questione giuridica sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, in accoglimento, per quanto di ragione delle domande presentate da [REDACTED], con ricorso depositato in data 17/12/2018

disapplica

il provvedimento Cat. A. 11/2018/Asilo/UD0003078 del 21/11/2018 del Questore della Provincia di Brescia ed ogni atto conseguente

e

accerta il diritto di [REDACTED], cf: [REDACTED] nato in Pakistan il [REDACTED] all'esame nel merito della propria domanda reiterata di protezione internazionale.

Spese compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2019

Il Presidente

Alessia Busato

